

ALLEGATO 6

PERCORSO DEL SOGGETTO IN REMS

Al momento del ricevimento dal DAP del decreto di assegnazione dell'internato presso la REMS in quanto sottoposto a misura definitiva o provvisoria, il nominativo del paziente viene inserito nel sistema SMOP per garantire l'informazione ai DSM-D di riferimento. L'equipe della REMS, costituita come da DM Salute e Giustizia 1/10/2012 (psichiatra, educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica, infermiere, assistente sociale, psicologo, personale di supporto), gestisce la **presa in carico** dell'internato. Entro 48 ore dall'ingresso nella REMS, la direzione comunica l'ingresso nella struttura dell'internato al DSMD tramite SMOP, via mail e fax. Viene concordato un primo incontro tra l'equipe di riferimento del DSMD e della REMS che dovrà avvenire entro e non oltre 40 giorni dall'ingresso dell'internato. Durante l'incontro vengono concordati i contenuti utili alla stesura del Piano di Trattamento Riabilitativo Individualizzato (PTRI) e la tempistica delle verifiche periodiche (non superiori alla frequenza quadrimestrale), durante le quali è auspicabile che le equipe individuino eventuali percorsi alternativi alla permanenza in REMS (cfr. art. 11 protocollo).

Nell'ambito della rivalutazione semestrale della pericolosità sociale/rischio di recidiva da parte dell'autorità giudiziaria procedente (Art. 313 e 72 CPP), le equipe della REMS e dei DSMD si devono orientare prioritariamente alla stesura di un progetto territoriale alternativo al mantenimento della **misura di sicurezza detentiva provvisoria** da sottoporre all'attenzione dell'autorità giudiziaria (cfr. art. 1 protocollo).

Nell'ambito del procedimento di riesame della pericolosità sociale effettuato periodicamente dal giudice, in qualsiasi momento può essere richiesta la **rivalutazione della pericolosità sociale in via anticipata** dall'internato e dalle equipe curanti della

REMS e dei DSMD, a fronte di percorsi che consentano la dimissione dell'internato dalla REMS. Trattasi di attività da eseguirsi congiuntamente dalle due equipe REMS e DSMD (cfr. art. 11 protocollo).

Si ricorda che, come disposto dalla legge 81/2014, l'**assenza di percorsi territoriali** non può giustificare il mantenimento della misura di sicurezza provvisoria o definitiva.

Gli operatori della REMS continuano a essere, insieme a quelli del DSMD territorialmente competente, i referenti tecnici del Magistrato di Sorveglianza.

Le verifiche e le revisioni del PTRI dell'internato in Licenza Finale Esperimento (LFE) permangono a carico delle equipe della REMS e dei DSMD.

PERCORSO DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE

Ogni Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze territorialmente competente, individuato in relazione al luogo di residenza o, diversamente, di commissione del reato, è tenuto ad organizzarsi in modo tale da rendere fluida la comunicazione ed i conseguenti processi decisionali con la Magistratura, le REMS, le Forze dell'Ordine, gli UEPE e gli Enti locali, nonché rispetto all'attività di gestione diretta dell'internato, anche mediante le funzioni della micro-equipe forense. L'equipe del DSMD (anche costituita come **microequipe forense**) è così composta: psichiatra, infermiere,

educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica, assistente sociale e, dove presente, psicologo ed ha le competenze di cui alla circolare regionale prot. G1.2018.0014111 del 20/04/2018 (**allegato 15**).

L'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in OPG o dell'assegnazione ad una casa di cura e custodia (art. 222 art. 219 c.p.) da eseguirsi presso la REMS, prevede che la struttura prenda immediato contatto, se non già attivato, con il DSMD competente. Il DSMD, tramite le sue articolazioni gestionali (micro-equipe forense o in sua assenza l'equipe del CPS) provvede come di seguito indicato:

1. concorre alla valutazione del caso, sia sotto il profilo clinico che forense, mettendo a disposizione la documentazione sanitaria e sociale opportuna;
2. concorre alla definizione del PTRI (allegato 11);
3. intraprende azioni di contatto e di conoscenza con la famiglia e la rete sociale di provenienza dell'internato in raccordo con l'UEPE e l'equipe sociale della REMS;
4. in coerenza con l'indagine sociale, il DSMD identifica tempestivamente, fin dall'accoglienza del soggetto nella REMS, soluzioni di trattamento utili anche per il periodo successivo alla permanenza nella struttura detentiva;
5. in modalità congiunta con l'equipe della REMS, si raccorda con la struttura che ospita l'internato in regime di Licenza Finale Esperimento (LFE)
6. aggiorna l'elenco di cui all'allegato 4 dandone comunicazione alla struttura competente di Regione Lombardia;
7. invia il PTRI (in prima stesura e successivi aggiornamenti) all'autorità giudiziaria procedente per il soggetto (di merito e/o magistrato di sorveglianza)

In caso di cessazione della misura di sicurezza, per revoca a seguito del venir meno della pericolosità sociale o per scadenza del termine di durata massima, il soggetto rimane in carico al DSMD (CPS e/o equipe forense) **per garantire continuità della presa in carico** (come previsto dall'art. 4 L. 9/2012).

STRANIERO IRREGOLARE E CITTADINO ITALIANO SENZA FISSA DIMORA (SFD)

I soggetti stranieri entrati irregolarmente in Italia o divenuti irregolari, nella condizione di detenuti negli istituti penitenziari per adulti o minori, anche in regime di semilibertà, internati negli ospedali psichiatrici giudiziari, sottoposti a misure alternative alla detenzione, hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale - SSR (Accordo Stato Regioni n. 255 CSR, 12 dicembre 2012, pag. 20).

In assenza di Codice Fiscale e in assenza di documenti di identità, la struttura sanitaria di riferimento (presso la quale riceve le cure per lo specifico problema) deve procedere alla registrazione delle generalità fornite dall'assistito (Circ. Ministero della Sanità n. 5, 24 marzo 2000), utili alla successiva attivazione di un **codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)** che lo rende identificabile per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui ha diritto. Il codice STP ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

Il criterio di individuazione della REMS/DSMD degli STP è quello del **luogo del commesso reato**. Nell'ipotesi di cittadino italiano senza fissa dimora il criterio di individuazione della REMS/DSMD è quello dell'ultima residenza anche nell'ipotesi di cancellazione (cfr. Accordi della Conferenza

Unificata Rep. Atti 81/CU del 26 novembre 2009 e Rep. Atti n. 95/CU del 13 ottobre 2011 – norma a valenza nazionale – art. 1 di cui all'allegato 14).

